

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 2088 e 2113-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE MERLIN)

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera (2088)

d'iniziativa dei senatori BOSI, DE LEONARDIS, MARABINI, CERVELLATI, GRAMIGNA, RISTORI, GELMINI, ZANARDI, SIMONUCCI, DE LUCA Luca, PASQUALICCHIO, GAIANI e IMPERIALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1962

E

Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero (2113)

d'iniziativa dei senatori TARTUFOLI, FERRARI, CARELLI, CAROLI, BRACCESI e LORENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — La 8<sup>a</sup> Commissione della quale faccio parte crede sia opportuno esaminare la materia dei due disegni di legge con unica relazione, trattandosi dello stesso oggetto.

Il primo provvedimento è stato presentato dal senatore Bosi ed altri in data 6 luglio 1962 e porta il n. 2088.

Il secondo disegno di legge è stato presentato in data 20 luglio 1962 dal senatore Tartufoli ed altri, col n. 2113.

Entrambi i progetti trattano della cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero e quindi la unità della materia consente una unica trattazione.

Si tratta di materia delicata e già abbiamo avuto un precedente che ci deve ammonire e guidare.

Noi abbiamo deliberato la legge 7 luglio 1959, n. 490, ed una seconda legge modificatrice della precedente in data 11 agosto 1960, n. 820.

Entrambe queste leggi sono state poste nel nulla da una sentenza della Corte costituzionale, la quale ci deve ricordare a non ricadere negli errori lamentati e per i quali la nostra fatica fu resa completamente vana.

Basti richiamare la sentenza della Corte costituzionale in data 9-24 giugno 1961, numero 35.

Con questa sentenza i motivi per i quali le dette leggi sono state annullate per incostituzionalità possono così riassumersi:

1) ogni programmazione in materia deve essere stabilita prima della sua concreta attuazione, affinché non soltanto le autorità pubbliche, ma altresì i singoli operatori sappiano quali sono le finalità politiche, sociali ed economiche che attraverso la programmazione si vogliono raggiungere;

2) si deve rispettare in pieno la libertà della iniziativa economica privata;

3) si deve legiferare prima della attuazione della norma e non dopo.

Fermi questi principi bisogna tenere presente ancora che già la materia è stata regolata ed approvata con la legge 27 luglio 1961, n. 671, legge che non ha incontrato censura.

Noi sappiamo che il raccolto delle bietole è già completamente esaurito perchè siamo a novembre inoltrato.

E sappiamo anche che le parti e cioè i lavoratori, i bieticoltori, e gli industriali si sono messi perfettamente d'accordo e tutto procede in un ambiente di tranquillità e di pace.

Ne consegue che ogni interferenza nuova del legislatore, che riguardi il passato è ultronea, e porterebbe non vantaggi ma danni.

Questa critica potrebbe essere rivolta a tutti e due i disegni di legge, ma per quello Tartufoli del 20 luglio 1962 si può osservare che esso non fa che confermare e ratificare la legge precedente del 26 luglio 1961, n. 671.

Per modo che esso non potrà fare più male e tutto al più potrà valere come ratifica e come approvazione di un sistema già in atto.

Ecco perchè la 8<sup>a</sup> Commissione ha senz'altro dato mandato al relatore perchè riferisca al Senato che il disegno di legge Tartufoli merita senz'altro approvazione.

\* \* \*

Diversa cosa è da concludersi per il disegno di legge del senatore Bosi ed altri, disegno di legge che importando notevoli modificazioni sul sistema in atto non può riferirsi che al raccolto del 1962.

Gli onorevoli proponenti, premesso che non vi è una disciplina regolante la materia, richiedono l'approvazione della loro proposta affermando che « non si possono abbandonare i bieticoltori senza protezione alla preminente forza degli industriali ».

Una tale affermazione mostra di ignorare che le industrie saccarifere aderendo alle sollecitazioni delle autorità ministeriali hanno assicurato che saranno praticate per il 1962 le condizioni ed i prezzi stabiliti dalla legge 26 luglio 1961, n. 671, regolante la materia per la decorsa campagna bieticola, le cui disposizioni si sono dimostrate pienamente rispondenti alle aspettative e necessità dei produttori.

Del resto tutti sanno con quale energia la loro associazione presieduta dal cava-

liere del lavoro Marchetti difenda i bieticoltori e quindi non vi è bisogno di alcun intervento del legislatore.

Altra affermazione non esatta che si lamenta nel disegno di legge Bosi è quella che vi sia una asserita deficienza della produzione « in quanto i consumi negli ultimi anni hanno consentito la totale sparizione delle scorte ordinarie e straordinarie ».

In realtà l'andamento del mercato negli ultimi due anni ha segnato un notevole aumento del consumo rispetto agli anni precedenti, come risulta dalla allegata tabella delle vendite degli ultimi cinque anni.

Infatti nell'anno 1960-61 (1° agosto 1960-31 luglio 1961) si ha un complesso di vendite per 11.336.942 quintali di zucchero, con un incremento, rispetto al 1959-60, del 26,43 per cento.

Questo favorevole andamento ha consentito però di ridurre solo in parte le notevoli scorte esistenti al 31 luglio 1960 (quintali 6.157.494), conseguenza della crisi di sovrapproduzione dell'anno 1959.

Infatti, al 31 luglio 1961, le scorte erano ancora di 4.080.467 quintali superiori di oltre il 100 per cento al quantitativo preso in carico dalla Cassa conguaglio interessi passivi.

Le vendite dell'anno 1961-62 sono state di quintali 11.489.764,12 con un volume di poco superiore a quello dell'esercizio precedente.

Sulla base di tali elementi, le scorte al 31 luglio 1962 erano di circa 1,7 milioni di quintali.

Non si può escludere che tali rimanenze, aggiunte alla produzione dell'anno 1962-1963, della quale non si hanno ancora dati definitivi, possano richiedere importazioni di zucchero per coprire il consumo nazionale.

Le nuove condizioni di mercato, determinatesi a seguito dello smaltimento delle eccedenze di produzione del 1959 e l'aumento dei consumi dello zucchero (che possono considerarsi acquisiti in 11,5 milioni di quintali all'anno) costituiscono la premessa per uno stabile incremento della bieticoltura.

Deve essere però tenuto presente che il superamento della crisi ed ogni sviluppo delle coltivazioni in futuro è subordinato al processo di ammodernamento e riconversione dell'agricoltura, che assume aspetti particolari per quanto concerne la bieticoltura. Anche in conseguenza della politica agricola comunitaria si richiedono, a questo fine, interventi idonei ad aumentare la produttività delle aziende e, in primo luogo, notevoli contribuzioni per sviluppare efficientemente la meccanizzazione delle operazioni culturali della bietola, analogamente a quanto già in atto negli altri Paesi europei.

Un siffatto intervento potrà ridurre le condizioni sfavorevoli esistenti da noi rispetto agli altri Paesi del M.E.C., che sono comunque in posizione di naturale vantaggio per le più adatte condizioni ecologiche; condizioni sfavorevoli che debbono essere, in ogni caso, più attentamente valutate dal Governo, nella sede tecnica competente, anche sotto il profilo di un miglioramento dei prezzi della bietola con la revisione della politica seguita in questo campo nei confronti del settore bieticolo-saccarifero.

È noto, infatti, altresì che il settore industriale, per avere maggiormente risentito le conseguenze dell'andamento disarmonico del mercato in questi ultimi anni, attraversa una crisi di notevole portata, come è dimostrato dalle perdite che sono registrate da tutte le società che operano nel settore, e ciò con evidente pregiudizio per l'inserimento competitivo nel Mercato comunitario di imminente attuazione.

In queste condizioni non si possono modificare con nuove disposizioni rapporti già definiti fra le parti, nè procedere a revisioni di tali rapporti, spostando un già precario equilibrio economico, senza quelle approfondite indagini che solo in sede tecnica possono essere più validamente effettuate.

Per queste ragioni, e prescindendo da un esame nel merito della proposta di legge Bosi, la modifica delle clausole contrattuali e quindi dei prezzi in atto, non contribuisce alla soluzione dei complessi problemi che si presentano, mentre inserirebbe soltanto elementi di turbativa sul piano economico e

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giuridico, così come è già stato rilevato in sede giurisdizionale e dallo stesso Parlamento allorchè respinse « per evidenti dubbi di legittimità costituzionale » una proposta, nella sostanza analoga a quella Bosi, presentata alla Camera in occasione della discussione della legge 26 luglio 1961, n. 671.

In conclusione, le condizioni di fatto in cui oggi si trova il settore bieticolo-saccarifero e quelle che si presenteranno nell'immediato futuro con il Mercato comune, pongono problemi complessi che richiedono, per la loro soluzione, indagini tecniche ed economiche e valutazioni specifiche che è auspi-

cabile possano essere fatte dal Governo, nella sede competente ed al più presto, con un riesame generale ed organico della politica seguita per il settore bieticolo-saccarifero, perchè siano attuate nel futuro le più idonee misure atte ad assicurare all'economia del nostro Paese il permanere, in condizioni economicamente valide, di questa importante attività produttiva.

Per tali ragioni il sottoscritto conclude perchè il Senato non approvi il disegno di legge presentato dall'onorevole Bosi ed altri.

MERLIN, *relatore*

ALLEGATO

ZUCCHERO VENDUTO E GIACENZE DI MAGAZZINO ALLA FINE DI OGNI CAMPAGNA SACCARIFERA  
(dati della Cassa congruagli interessi passivi)

ANNATE	Zucchero venduto q.li	Giacenze di magazzino alla fine dell'annata	Quintali
1957-58 . . . . .	8.962.105	429.799	al 31-7-58
1958-59 . . . . .	8.879.635	2.063.567	al 31-7-59
1959-60 . . . . .	8.966.334	6.157.494	al 31-7-60
1960-61 . . . . .	11.379.395	4.080.467	al 31-7-61
1961-62 . . . . .	(*) 11.489.764	(*) 1.657.877	al 31-7-62

(\*) Dati non definitivi.

**DISEGNO DI LEGGE****Prezzo e condizioni di cessione all'industria  
saccarifera delle barbabietole da zucchero  
(n. 2113)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TARTUFOLI, FERRARI, CARELLI, CAROLI, BRACCESI E LORENZI

**Art. 1.**

Il prezzo e le condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero sono stabiliti, entro il 28 febbraio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni.

Il prezzo così stabilito deve intendersi, a tutti gli effetti, prezzo fermo.

**Art. 2.**

Per le barbabietole da zucchero di raccolto 1962, sono confermati integralmente il prezzo e le condizioni di cessione stabiliti con legge 26 luglio 1961, n. 671, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 2 agosto 1961.

**Art. 3.**

I prezzi e le condizioni di cessione di cui ai precedenti articoli sono inseriti di diritto nei contratti di compra-vendita delle barbabietole da zucchero in sostituzione dei prezzi e delle condizioni eventualmente inferiori fissati dalle parti.

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE****Cessione delle barbabietole all'industria  
zuccheriera (2088)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOSI, DE LEONARDIS, MARABINI, CERVELLATI, GRAMEGNA, RISTORI, GELMINI, ZANARDI, SIMONUCCI, DE LUCA Luca, PASQUALICCHIO, GAIANI E IMPERIALE

**Art. 1.**

La cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero per l'anno 1962 è regolata dalla presente legge.

**Art. 2.**

Nei contratti di cessione dovranno essere considerate, ai fini dei compensi ai bieticoltori, tutti i prodotti ricavabili dalle bietole cedute.

**Art. 3.**

Il pagamento delle bietole avverrà:

a) sulla base della quantità di zucchero estratto durante la campagna delle bietole conferite in ogni singolo stabilimento;

b) dello zucchero residuo nelle melasse.

Il controllo dello zucchero prodotto, che è lo stesso soggetto alla imposta di consumo, viene effettuato da rappresentanti delle parti nel luogo e nei modi stabiliti dal Ministero delle finanze, per i propri rappresentanti nello stabilimento; quello residuo delle melasse, viene effettuato al momento della loro estrazione, con esame in contraddittorio tra le parti.

**Art. 4.**

Le polpe residue sono di proprietà dei bieticoltori. Nel caso nel quale intendano cederle allo stabilimento dichiareranno tale intenzione prima dell'inizio della campagna

di lavorazione e riceveranno un compenso di lire 22 per ogni quintale di bietole consegnate.

Le polpe fresche saranno ritirate al posto di consegna delle bietole, ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazione.

Le polpe pressate saranno di peso proporzionalmente minore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 per cento.

**Art. 5.**

La determinazione dei pesi e delle tare al momento delle consegne delle barbabietole viene effettuata in contraddittorio tra le parti contraenti.

**Art. 6.**

Le Società saccarifere sono tenute a corrispondere ai bieticoltori il rimborso spese di trasporto di ogni quintale netto di bietole, dal centro di coltivazione allo zuccherificio, per la via più breve su strada aperta al pubblico o praticabile.

Le tariffe da applicare sono quelle vigenti nella zona bieticola o nella provincia per i trasporti effettuati a mezzo di imprese private.

Lo scarico delle barbabietole dai mezzi di trasporto agli stabilimenti è a carico dell'industria.

Nel caso che lo scarico delle barbabietole nei silos, oppure ai posti di ricevimento esterno degli zuccherifici, su vagone, barca o camions, venga fatto dai bieticoltori o loro incaricati, lo zuccherificio è tenuto a remunerare il lavoro sulla base delle tariffe di facchinaggio vigenti nella zona bieticola o nella provincia.

**Art. 7.**

Ai fini del pagamento delle barbabietole di ogni singolo conferente verranno rilevate al momento della consegna delle partite il peso ed il contenuto di saccarosio.

La rilevazione avverrà nei laboratori di analisi apprestati a spese degli industriali; le spese di trasporto dei campioni saranno anche a carico degli stessi.

## Art. 8.

Ad ogni singolo conferente il pagamento della barbabietola sarà effettuata in ragione della quantità delle bietole consegnate e dello zucchero dalle stesse estratto. Le melasse saranno pagate sulla base del contenuto medio rilevato nelle stesse.

Lo zucchero contenuto nelle bietole sarà pagato ai singoli produttori a lire 73,71 al chilogrammo.

Le melasse saranno pagate ai produttori nella misura di lire 20 per chilogrammo di zucchero residuo in esse contenute.

## Art. 9.

Nel corso della consegna delle barbabietole gli stabilimenti corrisponderanno settimanalmente ai bieticoltori presso lo zuccherificio o la Banca prescelta da ambedue le parti un acconto nella misura di lire 55 per grado polarimetrico sulle bietole consegnate nella settimana precedente.

Da esse saranno dedotte le anticipazioni eventuali fatte al bieticoltore. Gli interessi sugli anticipi e sui pagamenti eventualmente posticipati saranno calcolati nella misura del 6 per cento.

Il saldo delle operazioni relative alla campagna di consegna, deve essere effettuato dagli stabilimenti non oltre il 31 dicembre.

## Art. 10.

In caso di mancato ritiro della produzione delle barbabietole ottenute sulla estensione contrattata l'azienda può essere oggetto di requisizione.

## Art. 11.

Ciascun produttore di barbabietole da zucchero è libero di farsi rappresentare ed assistere, nelle operazioni di controllo previste dall'articolo 3, in quelle di pesatura e di prelevamento dei campioni all'atto della consegna del prodotto, nelle analisi dei campioni, nei laboratori di proprietà dello stabilimento previsto dall'articolo 8, così come in ogni operazione e rapporto con l'industriale zuccheriero, da qualsiasi associazione o persona di sua fiducia, da lui regolarmente delegata.

## Art. 12.

Le norme contrattuali non regolate dalla presente legge, saranno stabilite dalle parti in base alle consuetudini generali e alle condizioni proprie delle diverse zone bieticole.